

CASSAZIONE PENALE

Intralcio alla giustizia per chi induce il teste a dichiarare il falso

-di Emanuele Maschi e Carlo Melzi d'Eril | 16 giugno 2017

Con la sentenza n. 27108, depositata il 30 maggio 2017, la sesta sezione penale della Cassazione ha stabilito che il delitto di falsa testimonianza non consiste tanto in dichiarazioni non corrispondenti al vero, quanto contrarie a ciò il testimone ritiene vero; sicché commette il reato di intralcio alla giustizia chi induce il teste a rendere una deposizione diversa da quella che egli avverte come vera.

La vicenda: il Pm ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che annullava quella con cui il Gip aveva disposto la custodia cautelare in carcere dell'imputato per il reato di intralcio alla giustizia di cui all'articolo 377, terzo comma, del Codice penale. Tale disposizione punisce chiunque, con violenza o minaccia, induce taluno a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 o 373 del Codice penale, sempre che il fine non sia conseguito.

La misura cautelare era stata disposta nei confronti di un soggetto che, nel corso di un altro processo in cui era imputato di estorsione aggravata, aveva insultato e minacciato un teste durante l'esame.

Il Tribunale del riesame aveva interpretato tale comportamento come una reazione emotiva, riprovevole ed eccessiva, e non invece una condotta minacciosa idonea a condizionare la libertà di autodeterminazione. Secondo il Tribunale inoltre non era ravvisabile la volontà di ottenere una deposizione falsa.

Il Pm, con il ricorso, censura l'impostazione del Tribunale evidenziando come quest'ultimo non abbia valutato correttamente gli elementi oggettivi del caso di specie quali, in particolare, la materialità dell'azione, le motivazioni ad essa sottese, i rapporti tra i soggetti coinvolti e la tipologia delle espressioni utilizzate dall'imputato. Tali elementi, infatti, erano indice proprio di una precisa volontà dell'imputato di intimorire il teste e indurlo, quindi, a rendere falsa testimonianza.

Secondo la sentenza, come accennato, la falsa testimonianza non è tale in quanto espressione di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ma quando ha ad oggetto dichiarazioni difformi da ciò che il dichiarante ritiene tale. Ne deriva quindi che il reato di intralcio alla giustizia è configurabile qualora l'agente si prefigga l'obiettivo di indurre il teste a rendere dichiarazioni contrarie a ciò che questi percepisce essere vero.

La Corte concorda quindi con la tesi del Pm ricorrente e sottolinea il mancato vaglio da parte del giudice del riesame degli elementi fattuali, la cui scrupolosa disamina avrebbe invece consentito di apprezzare la sussistenza o meno del dolo specifico in capo all'imputato.

In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto valutare il contesto delle frasi pronunciate dall'imputato, alla luce dei rapporti pregressi tra le parti e delle precedenti dichiarazioni rese dal teste, tenendo altresì conto di quanto emerso in merito alla condanna dell'imputato nell'altro procedimento. La valutazione di tali circostanze concrete avrebbe infatti imposto di confrontarsi con il cuore della questione: la reale idoneità della minaccia ad influire sulla testimonianza in corso, nonché la consapevolezza in capo all'imputato di tale idoneità e la volontà di quest'ultimo di indurre il teste a rendere dichiarazioni non corrispondenti a ciò che formava oggetto della sua conoscenza.

Proprio in tali mancanze risiederebbe il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in quanto non ancorata a dati oggettivi ma frutto di una «immotivata suggestione».